

scun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti individuali. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna.

*Secondo capoverso, sostituire:*

È vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorchè del presidente del seggio.

*Secondo capoverso, comma 3º, sostituire:*

3º) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti di lista riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommate a quello dei voti di lista e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

*Quarto capoverso, sostituire:*

Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo, e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quelle delle schede deteriorate o senza numero, bollo o firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui pure all'articolo 67, le firme del presidente e di almeno due scrutatori, nonchè quelle dei rappresentanti delle liste dei candidati che vogliano apporvele; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 83.

*Quinto capoverso sostituire:*

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego, con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositare nella cancelleria della pretura, a termini dell'articolo 82.

Art. 80

*Sostituire:*

Sono nulli i voti di lista quando:

a) le schede presentino tracce di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente;

b) le schede che non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per più liste, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dall'articolo 72.

Art. 81.

Nel caso che per contestazioni insorte, o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni rinviate dalla domenica al lunedì a norma del penultimo comma dell'articolo 78, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio, o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del lunedì, chiudere le urne contenenti le schede spogliate e da spogliare e riunire in un piego tutte le altre carte, colle formalità prescritte dall'articolo 78.

Le urne e il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 83, nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del Collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne viene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83.

Art. 82.

*Terzo capoverso, sostituire:*

L'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore, il quale vi appone la propria firma e redige verbale della consegna.

Art. 83

*Primo capoverso, sostituire:*

Il presidente, o per sua delegazione scritta due scrutatori, recano immediatamente l'altro esemplare dei due verbali colle carte di cui all'articolo 79, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del Collegio.

*Secondo capoverso, sostituire:*

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente, e nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne e le carte di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 84

*Primo, secondo e terzo capoverso, sostituire:*

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del Collegio, funge con